

* * * * *

COMUNE DI POMARETTO

* * * * *

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO: ACCISE GASOLIO E GPL RISCALDAMENTO - L. 23 DICEMBRE 1998 N. 448 E S.M.I.: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE DI POMARETTO.

L'anno duemilaventitre, addì **VENTISEI** del mese di **APRILE** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco in modalità telematica, ai sensi dell'art. 2 del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BREUSA Danilo Stefano	Sì
2. BREUSA Ivano	Sì
3. BOUNOUS Maura Enrica	Sì
4. PASCAL Giuliano	Sì
5. REYNAUD Susy	Sì
6. PEYRONEL Alessandro	Sì
7. FAVETTO Andrea	Sì
8. MAENZA Alessia	Giust.
9. SCONTUS Annalisa	Sì
10. MORELLO Mattia	Giust.
11. PORPORATO Pier Paolo Ettore	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia.

Sono presenti in videoconferenza i consiglieri Sig.ri: /

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:ACCISE GASOLIO E GPL RISCALDAMENTO - L. 23 DICEMBRE 1998 N. 448 E S.M.I.: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE DI POMARETTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- la legge 23 dicembre 1999 n. 488, (legge finanziaria 2000) ha parzialmente modificato tale disposizione stabilendo, all'art. 12 comma 4, che i benefici siano applicabili anche ai combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;
- l'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L.30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23/12/2000 n. 388, ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- l'art. 2 comma 13 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, trovassero applicazione le disposizioni in materia di accise concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191, non ha previsto alcuna precisazione in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili per il riscaldamento domestico. Tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 nella quale si precisa che dal 1 gennaio 2010 *"il beneficio [...] è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E...intese*

come...porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori dal centro abitato...ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”;

- con successiva nota prot. n. 5961 del 15/01/2010, l’Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione nella predetta Legge Finanziaria dell’anno 2010 del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch’essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che *“i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso”*. Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire *“da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall’altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.”;*

- con nota del 12/04/2010 l’Agenzia delle Dogane ha ulteriormente precisato la propria interpretazione dell’art. 8 c. 10 lett a) della L. 23 dicembre 1998 n. 448 modificata dall’art. 12 c. 4 della L.23 dicembre 1999 n. 488 specificando che *“...l’agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le porzioni edificate non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare”;*

Dato atto che:

- ai sensi del citato art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 23/12/1998, n. 448 e s.m.i., le zone del territorio comunale non metanizzate devono essere individuate con deliberazione del Consiglio Comunale a cura degli enti locali interessati all’applicazione del suddetto beneficio economico;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.L. 24/06/2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla Legge 01/08/2003, n. 200, *“l’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, si interpreta nel senso che l’ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione”;*

- ai fini dell’applicazione del beneficio in oggetto il territorio del Comune di Pomaretto appartiene alla zona climatica E come si evince dalla tabella allegato A del D.P.R. 412 del 26/08/1993;

Considerato che:

- per zona non metanizzata, in linea con i provvedimenti assunti da altri enti territoriali, l'area esterna ad una fascia di 80 metri dalla più vicina condotta del gas, da misurarsi tra la condotta stessa e il perimetro dell'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore
- sono possibili alcune possibili criticità applicative della suddetta delimitazione, a causa di effettivi impedimenti fisici all'allaccio alla rete gas gravanti su alcuni edifici i quali, nei fatti, impediscono l'esecuzione dell'allaccio stesso malgrado la prossimità fisica alla rete;
- si ritiene pertanto necessario introdurre una disposizione finalizzata ad una più efficace delimitazione delle cosiddette "zone non metanizzate", ai fini di superare le possibili penalizzazioni indotte su alcune utenze;

Preso atto della vigente delimitazione del centro abitato, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 02/04/2019;

Vista la planimetria allegata e confermata la sua validità in considerazione dei limiti vigenti del centro abitato e dei termini di distanza dalla rete gas;

Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto non necessita il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Pomaretto;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 09 consiglieri presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Segretario Comunale:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, ai fini dell'applicazione beneficio all'art.8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448, l'individuazione delle "zone non metanizzate del territorio comunale", riportate sulla planimetria quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
- 3) di confermare i criteri adottati per la delimitazione delle "zone non metanizzate del territorio comunale", precisando che la stessa viene definita prioritariamente quale area esterna ad una fascia di 80 metri dalla più vicina condotta del gas, da misurarsi tra la condotta stessa e il perimetro dell'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore, fatta salva la deroga di cui al successivo punto 3);
- 4) di stabilire, in deroga alla delimitazione di cui a precedente punto 2), che la fascia di 80 metri è da ridursi qualora, a causa di oggettivi impedimenti quali la presenza di infrastrutture, canali d'acqua o proprietà private terze da attraversare, non risulti tecnicamente possibile procedere con l'esecuzione dell'allaccio alla rete gas di singoli edifici, garantendo per questi ultimi l'applicazione del beneficio di cui all'art.8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- 5) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico;
- 6) di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia